

N. SIUS [REDACTED]



ORD N. 2022/5202

TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI MILANO

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott. [REDACTED]	Magistrato rel.
Dott. [REDACTED]	Espert●
Dott. [REDACTED]	Espert●

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza in materia di affidamento al servizio sociale ex art. 47 OP, instaurato nei confronti di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], in relazione alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 23 di reclusione di cui al titolo esecutivo n. SIEP [REDACTED],

Rilevata la ritualità delle notifiche;
sentite le conclusioni delle parti all'odierna udienza;

OSSERVA

[REDACTED] deve espriare una condanna della Corte d'Appello di Milano del 11.07.2014, irrevocabile il 30.09.2014, per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 73 dpr 309/90, commesso da giugno 2007 ad aprile 2008. Non vi sono condanne successive né carichi pendenti a Milano, mentre vi sono precedenti condanne per detenzione di illecita di sostanze stupefacenti ed evasione.

Dalla relazione dell'UEPE di Milano del 10.06.2019 emerge che [REDACTED] proviene da un nucleo familiare normoinserito nel cui contesto conflittuale insorgono, fin dall'adolescenza, problematiche relative alla tossicodipendenza. A seguito dell'espiazione della prima condanna ad anni 4 di reclusione, il condannato decide di trasferirsi prima a Londra e poi in Spagna, a Ibiza, dove risiede tuttora insieme alla compagna ed ai figli e dove esercita regolare attività lavorativa. In relazione all'abuso di sostanze stupefacenti, [REDACTED] dopo aver seguito un programma terapeutico presso il SERT di [REDACTED] in concomitanza con la prima esperienza detentiva, si è affrancato dalla tossicodipendenza.

Il difensore evidenzia che il condannato vive stabilmente a Ibiza (Spagna), dove lavora con successo provvedendo al mantenimento del nucleo familiare e chiede che la misura venga svolta in territorio spagnolo, al fine di non pregiudicare il percorso risocializzante del [REDACTED].

In udienza [REDACTED] ha precisato che vive stabilmente a Ibiza dove si è integrato con la famiglia composta dalla compagna, dalla figlia della compagna, dal figlio minore della coppia e da un'altra figlia in arrivo; per quanto concerne l'attività lavorativa, ha riferito che, dopo la chiusura causa pandemia del locale che gestiva, è stato assunto come consulente di una società di cosmetica.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che [redacted] risiede nel Comune di [redacted] (comune situato sull'isola di Ibiza), in via [redacted] che ha stipulato un contratto di consulenza per una società di cosmetica.

Tanto premesso, si impone la valutazione dell'ammissibilità dell'esecuzione della misura alternativa all'estero. Secondo l'orientamento della Cassazione che supera il dato letterale, il d.lvo 38/2016, in attuazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI volta ad estendere tra gli stati dell'Unione Europea il principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, consente l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno stato membro dell'Unione dove il condannato abbia la residenza legale ed abituale. L'affidamento ex art 47 O.P. viene difatti assimilato a una "sanzione sostitutiva" che impone obblighi e impartisce prescrizioni volte a promuovere la risocializzazione del condannato (Cass. Pen. sez. I n. 902/2020). Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce con ord. 597/2021, in una fattispecie analoga alla presente, afferma che "*Ferma restando la necessità che si tratti di Stato che aderisce alla decisione quadro e che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere osservati per non meno di sei mesi, non vi sarebbero effettivi impedimenti all'esecuzione dell'affidamento in prova in quello Stato, poiché viene assicurato il controllo sulla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte e sulla corretta esecuzione della misura, viene garantito il reinserimento sociale del condannato e viene trasferita alle competenti autorità dello Stato di esecuzione la competenza a vigilare sugli obblighi e le prescrizioni impartite*".

Quanto alle prescrizioni, l'art. 4 d.lvo citato elenca gli obblighi e le prescrizioni che sono impartiti con le sanzioni sostitutive nel modo seguente:

- a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'autorità indicata nel provvedimento impositivo;
- b) divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
- c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- d) prescrizioni che impongono determinate condotte o che attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle attività ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalità di esercizio di una attività professionale;
- e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorità indicata nel provvedimento impositivo;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;
- h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne conseguentemente prova;
- i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
- l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale;
- m) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.

Nel caso di specie, verificato che la pena da eseguire è pari ad almeno 6 mesi di reclusione e che lo Stato di esecuzione ha aderito alla decisione-quadro dell'UE, non vi sono ragioni per non applicare al [redacted] la normativa invocata. Ricorrono invero tutti i presupposti per concedere all'istante la misura dell'affidamento al servizio sociale, tenuto conto della notevole risalenza temporale del reato, della mancanza di condanne successive, della ormai risolta condizione di tossicodipendenza che ha fatto da sfondo al reato, dell'esistenza di una stabile residenza, di un nucleo familiare che costituisce un valido punto di riferimento e di una regolare attività lavorativa con la quale il soggetto provvede al mantenimento della propria famiglia; il condannato sembra dunque essersi avviato su un percorso di vita

regolare e la misura ex art. 47 OP, accompagnata da adeguate prescrizioni, appare funzionale alla prosecuzione di detto percorso.

Come previsto dal d.lvo n. 38/2016, il presente provvedimento deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica di Milano per la sua esecuzione ai sensi degli artt. 5 e 6 D.lvo n. 38/2016.

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 legge 26 Luglio 1975 n. 354 e 97 del Regolamento Esecuzione:

ACCOGLIE

l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale che decorrerà dal momento in cui [redacted] sottoscriverà un verbale di accettazione delle prescrizioni innanzi all'Autorità che lo Stato estero di esecuzione indicherà e per l'effetto

PRESCRIVE

A [redacted] di attenersi ai seguenti obblighi:

- 1) dovrà dimorare in Spagna, [redacted] via [redacted] con l'obbligo di comunicare ogni mutamento di residenza all'Autorità che lo Stato estero di esecuzione indicherà;
- 2) svolgerà attività lavorativa per conto della società di consulenza "[redacted]" avente sede in [redacted] con l'obbligo di comunicare ogni mutamento del posto di lavoro all'Autorità che lo Stato estero di esecuzione indicherà;
- 3) non potrà lasciare il territorio spagnolo;
- 4) dovrà permanere presso la propria abitazione dalle ore 23.00 e non potrà uscirne prima delle ore 7.00 se non per comprovati motivi lavorativi o esigenze di salute che dovranno essere documentate;
- 5) non potrà accompagnarsi a persone che abbiano subito condanne penali o siano sottoposte ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale;
- 6) dovrà cooperare, se richiesto, con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale dello Stato di esecuzione;

l'efficacia della misura alternativa è subordinata alla condizione che l'affidato sottoscriva il verbale contenente le prescrizioni sopra indicate, con impegno a rispettarle.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'esecuzione.

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte

Milano, 28 febbraio 2022

Il Presidente

Il Magistrato est.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Depositato 03 MAR 2022
Il Cancelliere Esperto

TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO
Copia Conforme all'Originale
Li 07-04-2022
Funzionario Giudiziario